

DECRETO GOVERNATIVO

recante modifica del

decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, relativo alle condizioni per l'esercizio di attività commerciali in riferimento alla tutela della salute dei bambini e dei giovani

Sulla base dell'autorizzazione concessa nella sezione 55, paragrafo 5, della legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori,
vista la sezione 2, conformemente all'autorizzazione concessa a norma della sezione 12, paragrafo 1, lettera a), della legge CLXIV del 2005 sul commercio,
nell'ambito delle sue funzioni definite all'articolo 15, paragrafo 1, della Legge fondamentale, il governo stabilisce quanto segue:

Sezione 1

Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, relativo alle condizioni per l'esercizio di attività commerciali (nel prosieguo il "decreto governativo n. 210/2009 del 29 settembre 2009"), è inserita la seguente sezione 20/C:

“Sezione 20/C Ai sensi dell'articolo 16/A, paragrafo 1 bis, della legge CLV del 1997 sulla tutela dei consumatori (nel prosieguo: legge sulla tutela dei consumatori), le bevande energetiche classificate alle voci 2009 o 2202 come bevande analcoliche non possono essere vendute o fornite a persone di età inferiore ai diciotto anni se

a) contengono almeno 15 mg/100 ml di qualsiasi composto appartenente al gruppo della metilxantina (di seguito: metilxantina), oppure

b) contengono metilxantina e una delle seguenti sostanze:

b bis) ginseng,

b tris) L-arginina,

b quater) inositolo,

b quinquies) glucuronolattone,

b sexies) taurina.”

Sezione 2

Nel decreto governativo n. 210/2009 del 29 settembre 2009, la sezione 26, paragrafo 1, lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

(L'autorità per la tutela dei consumatori procederà)

“a) come stabilito dalle norme della legge sulla tutela dei consumatori, in caso di violazione delle disposizioni della sezione 18, paragrafo 1, lettere da a) a f) e da h) a i), della sezione 18, paragrafi 2 e 3, delle sezioni da 19 a 20/C e 23, e”.

Sezione 3

Nel decreto governativo n. 210/2009 del 29 settembre 2009 la sezione 32 è sostituita dalla seguente:

“Sezione 32 I progetti della sezione 13, paragrafo 1, della sezione 19 e della sezione 20, paragrafo 3, nonché i progetti delle sezioni 20/B e 20/C sono stati notificati in anticipo, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione”.

Sezione 4

Nel decreto governativo n. 210/2009 del 29 settembre 2009 è inserita la seguente sezione 34:

“Sezione 34 Il progetto della sezione 20/C è stato preventivamente notificato a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.”

Sezione 5

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Sezione 6

Il presente decreto è conforme alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Sezione 7

Il progetto del presente decreto è stato oggetto di notifica preventiva, come previsto dall’articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Sezione 8

Il presente progetto di decreto è stato oggetto di notifica preventiva, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.